



Schema di Polizza D&O – Lotto 4

CIG: 734119843C

Contraente: Catania Multiservizi S.p.A.
Indirizzo: Stradale Giulio, 15 – 95121 CATANIA
Partita IVA: 03829090871

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31/01/2018
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31/01/2019
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/01 di ogni anno
Frazionamento: Semestrale
1^ Rata: dal 31/01/2018 al 31/07/2018
2^ Rata: dal 31/07/2018 al 31/01/2019
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

Retroattività: Illimitata

Attività della Contraente: Multiutility partecipata al 100% dal Comune di Catania
A solo titolo esemplificativo e non limitativo: svolgimento di servizi di interesse municipale, strumentali all'attività del Comune di Catania e necessari al proseguimento delle finalità istituzionali. In particolare, quali attività principali, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree ed immobili comunali, compresi impianti tecnologici. Attività di pulizia immobili ed aree, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, autospurgo e disostruzione, pulizia e manutenzione spiagge, facchinaggio e traslochi, manutenzione aree a verde, strade comunali e pulizia tombini e caditoie. Servizi di vigilanza e custodia. Servizio rimozione impianti pubblicitari irregolari, manutenzione segnaletica stradale, censimento passi carrai, etc.

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA DELLE RESPONSABILITA' CIVILI DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI - D&O – Condizioni contrattuali specifiche del proponente.

Limiti di indennizzo: € 5.000.000,00

Franchigia: Nessuna

Condizioni contrattuali da inserire, a integrazione delle condizioni contrattuali specifiche del proponente:

Art. 1 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove è indicata anche la scadenza semestrale intermedia) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 6 (sei) mesi immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2 - Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso (comprese eventuali proroghe e/o rinnovi) è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3 - Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 4: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.